



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza con protocollo n.021/RIVA 7 MARTIRI del 15/02/2023, assunta a protocollo n°3776, in data 23/02/2023, con cui la Società ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l., con sede a Marcon (VE), in qualità di impresa appaltante (C.I. 14959/20), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di "messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Sette Martiri in Canale San Marco nel Comune di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n.2950, in data 16/02/2023, con cui il Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ha comunicato il completamento della fase di gara con la formale consegna dei lavori di che trattasi alla Società istante per il giorno 27/02/2023, approvati con DGC 147 del 13/07/2022, a seguito della conclusione positiva della conferenza dei Servizi avvenuta in data 31/05/2022, per una durata stimata in 455 giorni naturali e consecutivi;

VSITA: l'autorizzazione n.45/2023, in data 24/02/2023, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni di carattere nautico per l'impiego dei mezzi navali destinati all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009, in data 28/12/2009, e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

RITENUTO: necessario disciplinare, per quanto di competenza, gli usi marittimi nello specchio acqueo prospiciente la Riva Sette Martiri in Canale San Marco nel Comune di Venezia, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 27 febbraio 2023 al 27 maggio 2024**, la Società ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l., con sede a Marcon (VE), in qualità di impresa appaltante (C.I. 14959/20), eseguirà lavori di messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e ripristino pavimentazione della **Riva Sette Martiri** in Canale San Marco nel Comune di Venezia, con l'impiego dei seguenti mezzi navali o eventuali altri ritenuti idonei nella disponibilità della stessa:

- Moto/pontone "**MONTE CIVETTA**" (6V40034/RV00304);

- Moto/pontone “**MONTE PELMO**” (6V30334/RV05200);
- Moto/barca “**EMILIO**” (6V23664/RV04525);
- Pontone modulare (VE9436-9437-9438-9439-9440-9441-9442-9445).

I suddetti lavori saranno suddivisi nelle seguenti fasi:

- **Fase 1** (parte centrale della banchina): **dal 01/03/2023 al 15/07/2023**;
- **Fase 2** (lato Giardini Biennale): **dal 16/07/2023 al 11/12/2023**;
- **Fase 3** (lato via Garibaldi): **dal 12/12/2023 al 27/05/2024**.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nell’arco temporale delle tre fasi di lavorazione cui al “rende noto”, lo specchio acqueo prospiciente la **Riva Sette Martiri** in Canale San Marco nel Comune di Venezia, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, per una distanza dalla banchina di metri 30 (trenta), è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio e ogni altro uso pubblico a tutte le unità navali, con esclusione di quelle dell’impresa appaltante e di quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria di porto di Venezia.

Le unità in transito lungo il tratto della Riva Sette Martiri interessata dagli interventi, devono procedere alla minima velocità di governo, adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni di pericolo ed interferenze con i mezzi navali impegnati nei lavori di che trattasi.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un’unità da diporto;
- dell’art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell’apposita sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Ann. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO - RIVA SETTE MARTIRI - CANALE SAN MARCO

